




COMUNE DI TRENTO

Segreteria Generale
Ufficio Contratti

RACC. 23.296

 farmacie comunali s.p.a.	
11 AGO. 2011	
n° 845	

COMUNI DI VOLANO, LAVIS, POMAROLO
PERGINE VALSUGANA, RIVA DEL GARDA,
ARCO E DRO

adesione

Convenzione per la governance della società FARMACIE COMUNALI
SPA.

Esente in modo assoluto
dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 16 della Tabella all. B)
del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

COMUNE DI TRENTO

001297

n. _____ prot.

N. 23.296 racc. _____

CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI S.P.A.

In Trento, Via Belenzani n. 19, -----

fra: -----

- il COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, c.f. e p.i.

00355870221, rappresentato dal Sindaco prof. Alessandro Andreatta, nato a Trento

il 04.02.1957, domiciliato in Trento, Via Belenzani n. 19, presso la sede del Comune

medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio

comunale d.d. 28.04.2011 n. 32; -----

- il COMUNE DI VOLANO, con sede in Volano (TN), Via Santa Maria n. 36, c.f. e

p.i. 00369340229, rappresentato dal Sindaco sig. Francesco Mattè, nato a Trento il

01.12.1965, domiciliato in Volano (TN), Via Santa Maria n. 36, presso la sede del

Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del

Consiglio comunale d.d. 28.04.2011 n. 16; -----

- il COMUNE DI LAVIS, con sede in Lavis (Trento), Via Matteotti n. 45, c.f. e p.i.

00179650221, rappresentato dal Sindaco arch. Graziano Pellegrini, nato a Lavis

(TN) il 03.05.1950, domiciliato in Lavis (TN), Via Matteotti n. 45, presso la sede del

Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del

Consiglio comunale d.d. 27.04.2011 n. 25; -----

- il COMUNE DI POMAROLO, con sede in Pomarolo (Trento), P.zza F.lli Fontana n.

7, c.f. e p.i. 00310930227, rappresentato dal Sindaco rag. Massimo Fasanelli, nato a

Rovereto (TN) il 17.05.1968, domiciliato in Pomarolo (Trento), P.zza F.lli Fontana n.

7, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della

deliberazione del Consiglio comunale d.d. 28.04.2011 n. 13; -----

- il COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, con sede in Pergine Valsugana (TN), P.zza Municipio n. 7 c.f. e p.i. 00339190225, rappresentato dal Sindaco sig. Silvano Corradi, nato in Pergine Valsugana (TN) il 13.10.1949, domiciliato in Pergine Valsugana (TN), P.zza Municipio n. 7, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale d.d. 28.04.2011 n. 24; -----

- il COMUNE DI RIVA DEL GARDA, con sede in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, c.f. 84001170228 e p.i. 00324760222, rappresentato dal Sindaco dott. Adalberto Mosaner, nato a Riva del Garda (TN) il 17.04.1956, domiciliato in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale d.d. 09.05.2011 n. 66; -----

- il COMUNE DI ARCO, con sede in Arco (TN), Piazza III Novembre n. 3, c.f. e p.i. 00249830225, rappresentato dal Sindaco ing. Paolo Mattei, nato ad Arco (TN) il 21.09.1950, domiciliato ad Arco (TN), Piazza III Novembre n. 3, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale d.d. 09.05.2011 n. 31; -----

- il COMUNE DI DRO, con sede in Dro (TN), Via Torre n. 1, c.f. 84000130223 e p.i. 00301080222, rappresentato dal Sindaco sig. Vittorio Fravezzi, nato a Venezia, il 21.08.1967, domiciliato in Dro (TN), Via Torre n. 1, presso la sede del Comune medesimo, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale d.d. 14.06.2011 n. 20; -----

di seguito indicati come "Comuni". -----

P r e m e s s o

- che in data 18/11/1997 fra il Comune di Trento e n. 21 farmacisti dipendenti

della ex Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Trento, è stata costituita

FARMACIE COMUNALI S.p.A. (di seguito indicata come "Società"), ai sensi dell'art.

9, comma 1 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della

Legge 8 novembre 1991 n. 362, al fine di gestire le sedi farmaceutiche di cui il

Comune di Trento era titolare; -----

- che in data 23/1/1998 è stata sottoscritta dal Comune di Trento con la Società la
convenzione per l'affidamento di 9 farmacie comunali per un periodo di 99 anni; ----

- che, successivamente, sono entrati nella compagine sociale il Comune di Volano,
che ha conferito alla Società la gestione della propria farmacia per un periodo di 97
anni; ha contestualmente assunto la qualità di socio anche la sua farmacista
dipendente; -----

- che dal 2000 al 2004 sono entrati a far parte della compagine sociale i Comuni di
Lavis, Pomarolo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco e Dro, i quali hanno
affidato direttamente alla Società, con apposito contratto di servizio e con scadenze
variabili fra il 2011 ed il 2021, l'attivazione e la gestione delle rispettive farmacie di
cui erano divenuti titolari esercitando il diritto di prelazione; -----

- che nel 2007 il Comune di Trento ha affidato alla Società l'attivazione e la
gestione della decima farmacia, per un periodo di 9 anni; -----

- che per effetto delle varie adesioni, la compagine sociale è attualmente costituita
da Soci pubblici per il 97,76%, da farmacisti ex dipendenti comunali per il 1,95%,
dalla Società per lo 0,29%; -----

- che altri Comuni, avendo esercitato il diritto di prelazione, hanno manifestato
l'intenzione di entrare nella compagine sociale e di affidare alla Società la gestione
del servizio farmaceutico; -----

c o n s i d e r a t o

- che la Società ha ricevuto ed è destinata a ricevere in futuro, in virtù di affidamento diretto, la gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci; -----

- che le norme vigenti a livello comunitario e nazionale impongono, qualora un Ente pubblico intenda affidare direttamente ad una Società partecipata la gestione di un servizio pubblico, l'adozione del modello *in house providing*; -----

- che l'elaborazione interpretativa e giurisprudenziale del modello *in house providing* operata negli anni dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha portato ad enucleare i seguenti requisiti affinché si possa procedere all'affidamento diretto in deroga alla regola generale dell'evidenza pubblica per la scelta del gestore/affidatario di un servizio pubblico: -----

- o il capitale interamente pubblico della Società; -----
- o lo svolgimento da parte della Società della propria prevalente attività nei confronti del Socio o dei Soci pubblici; -----
- o la possibilità dell'Ente/degli Enti Soci di esercitare nei confronti della Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi; -----

requisiti tutti che valgono a qualificare la Società *in house* come una mera articolazione organizzativa esterna dell'Ente o degli Enti soci e che portano pertanto ad escludere un rapporto di alterità sostanziale tra l'Ente o gli Enti soci e la Società;

- che con riferimento al requisito del controllo analogo, in base a giurisprudenza ormai consolidata, esso può essere esercitato anche congiuntamente da più Enti pubblici soci, anche portatori singolarmente di quote di partecipazione minoritarie, purché tale controllo sia reso effettivo; -----

- che la normativa di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio farmaceutico è quella di settore di cui all'art. 9 comma 1 della L. 2 aprile 1968 n. 475 e ss. mm. e ii., interpretata alla luce dell'ordinamento comunitario, -----

considerato che: -----

- l'art. 23bis del D.L. 112/2008 conv. nella L. 133/2008 e da ultimo modificato con D.L. 135/2009 conv. nella L. 166/2009, recante norme generali in materia di forme di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, al comma 1 fa espressamente salve le norme di settore di cui alla L. 2 aprile 1968 n. 475. in materia di servizio farmaceutico; -----

- la L.P. 6/2004, recante la disciplina generale delle forme di gestione dei servizi pubblici locali rientranti nella competenza provinciale ha escluso dal suo ambito di applicazione il servizio di gestione delle farmacie comunali; -----

ritenuto

- che l'attuale composizione della compagine sociale così come le attività svolte dalla Società in base allo statuto siano di per sé compatibili con il modello *in house providing* poiché: -----

o quanto al requisito dell' "attività prevalente", la Società svolge la sua attività essenzialmente al servizio dei Comuni soci e delle rispettive comunità di riferimento; la detenzione delle attuali partecipazioni in altre società è di scarso rilievo e comunque è attinente al perseguimento dello scopo sociale; -----

o il requisito del "capitale interamente pubblico", non è compromesso dalla presenza nella compagine sociale di farmacisti ex dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 2 aprile 1968 n. 475, vuoi per l'esiguità della quota detenuta complessivamente (1,95%), del tutto ininfluenza ai fini del governo della Società, vuoi per la sostanziale omogeneità degli interessi perseguiti rispetto ai Comuni; -----

- che, di converso, al fine di adeguare la *governance* di Farmacie Comunali S.p.A. al modello *in house providing*, sia necessario rafforzare gli strumenti di direzione,

coordinamento e supervisione sull'attività della Società da parte dei Comuni,

prevedendo misure ulteriori rispetto ai normali poteri di controllo dell'assemblea dei

soci previsti dalle norme civilistiche; -----

- che sia opportuno regolare tali poteri mediante la presente Convenzione, da

sottoscrivere da parte dei Comuni attualmente soci nonché da parte degli Enti locali

che in futuro intendessero aderire alla Società per affidarle la gestione del servizio

farmaceutico; -----

- che l'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali

sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige) prevede che al

fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono

stipulare tra loro apposite convenzioni; le convenzioni devono stabilire i fini, la

durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie; tali convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai

sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, -----

viene stipulato, anche ai sensi dell'art. 2341 bis c.c.,

Art. 1 – Parti della Convenzione

1. Alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti che partecipano al

capitale sociale e che hanno affidato il servizio di gestione delle farmacie comunali

sono i seguenti, con le relative azioni e quote di partecipazione: -----

- COMUNE DI TRENTO 91.710 95,42% -----

- COMUNE DI VOLANO 2.150 2,24% -----

- COMUNE DI LAVIS 30 0,03% -----

- COMUNE DI POMAROLO 30 0,03% -----

-	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	10	0,01% -----
-	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	10	0,01% -----
-	COMUNE DI ARCO	10	0,01% -----
-	COMUNE DI DRO	10	0,01% -----
2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sulle modalità e i limiti all'entrata nella compagine sociale di nuovi soci, la modificazione delle percentuali sopraindicate e il subentro di nuovi soci non comporta la modificazione del presente articolo della Convenzione che si intenderà aggiornato automaticamente. -----			
Art. 2 - Scopo			
1. Gli Enti, con il presente atto, confermano che la società è uno strumento operativo dei soci, volto ad erogare, nell'interesse dei soci stessi, il servizio pubblico farmaceutico. -----			
Art. 3 – Durata			
1. La presente convenzione mantiene la sua validità per anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei Soci. Essa si intenderà tacitamente rinnovata, per un uguale periodo qualora entro il quinto anno nessuno degli Enti soci proponga modifiche alla stessa. -----			
Art. 4 – Ingresso nuovi Soci			
1. Possono assumere la qualità di socio e detenere azioni ordinarie della società esclusivamente i Comuni, titolari del diritto di gestione di almeno una farmacia, che ne affidino la gestione alla società, per tutto il periodo e fintantoché tale affidamento permanga in vigore. -----			
2. Possono conservare la qualità di socio e le azioni detenute, fino a quando resti in corso il rapporto di lavoro con la società, i farmacisti dipendenti dalla società, già			

soci, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L. 2 aprile 1968 n.

475, come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362, alla data del

31.12.2010. -----

3. Le azioni ordinarie della società possono essere trasferite, a titolo oneroso o

gratuito, esclusivamente fra soggetti capaci di assumere la qualità di socio, ai sensi

dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 dello Statuto della Società. Il trasferimento a

soggetti diversi sarà inefficace, nei confronti della società. -----

Art. 5 – Qualità dei servizi

1. I Comuni si impegnano a improntare l'attività di gestione della società a criteri di

efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare

servizi di qualità. -----

2. Qualora, relativamente ad una determinata sede farmaceutica, si determini una

gestione in perdita, per fatti non imputabili agli organi amministrativi, l'Ente locale

titolare dovrà prevedere meccanismi di compensazione e/o di riequilibrio che

salvaguardino la redditività di impresa. -----

Art. 6 – Convenzione di servizio

1. Tra la Società e i singoli Comuni è sottoscritta una Convenzione per la gestione

del servizio farmaceutico. -----

Art. 7 – Designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio sindacale

1. La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5

membri, compreso il Presidente. -----

2. Il Comune di Trento designa la maggioranza dei consiglieri e dei membri del

collegio sindacale. -----

3. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione sarà designato dai Soci

diversi dal Comune di Trento. Spetta altresì ai Soci diversi dal Comune di Trento la designazione di un sindaco effettivo. -----

Art. 8 – Conferenza degli Enti

1. La Conferenza degli Enti è composta dai rappresentanti legali o loro delegati, degli Enti soci che hanno affidato il servizio. -----

2. Ha sede presso il Comune di Trento, in via Belenzani n. 19 e si riunisce senza formalità di convocazione. Potrà essere utilizzato per la convocazione qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, compresa la posta elettronica. La comunicazione di convocazione dovrà essere inviata ai Soci pubblici con almeno 4 giorni di preavviso.-----

3. La Conferenza è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci pubblici e tra la Società ed i Soci pubblici, e di controllo dei Soci pubblici sulla Società circa l'andamento generale della sua amministrazione. -----

4. E' inoltre la sede per concordare in modo vincolante la volontà dei Comuni soci da esprimere nelle assemblee ordinaria e straordinaria. -----

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno. In ogni caso il Presidente dovrà convocare la Conferenza qualora ne facciano espressa richiesta almeno due Enti soci. -----

6. La Presidenza della Conferenza degli Enti spetta a ciascuno degli Enti soci in base ad una turnazione annuale in base all'ordine alfabetico. -----

7. Alle riunioni della Conferenza degli Enti parteciperanno, senza diritto di voto e con l'obbligo, ove necessario, di allontanarsi temporaneamente dall'aula, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Società, che potranno essere sentiti sui punti all'ordine del giorno. -----

8. La redazione del verbale è a cura del Presidente della Conferenza.-----

9. Le deliberazioni della Conferenza sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo ove possibile l'unanimità dei consensi dei Soci pubblici. Laddove tale unanimità non si riscontri, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti componenti in rappresentanza della maggioranza del capitale sociale e di almeno 3 soci pubblici. Qualora la deliberazione riguardi operazioni o iniziative societarie che interessano specificamente uno degli Enti soci, dovrà necessariamente essere acquisito il suo voto favorevole. Qualora l'espressione sfavorevole da parte dell'Ente interessato comporti l'assunzione di maggiori oneri per la Società, gli stessi rimarranno esclusivamente a carico dell'Ente interessato. -----

10. Le decisioni assunte dalla Conferenza che rientrano nella competenza della medesima, vincolano i Comuni soci, ancorché dissenzienti. Tali contenuti dovranno essere riportati ed approvati, se del caso, nell'Assemblea della Società da parte dei Comuni soci. -----

11. La Società dovrà inviare alla Conferenza, a mezzo degli amministratori, gli intendimenti o le proposte almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea sociale in cui detti atti dovranno essere approvati.-----

12. La Conferenza: -----

a) esprime parere motivato sul bilancio di esercizio e approva la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, ivi compresa la formazione di eventuali riserve straordinarie; -----

b) detta direttive ed atti di indirizzo strategico ed approva il piano programma pluriennale degli investimenti, nonché le note previsionali, contenenti, tra l'altro, le linee strategiche per l'attività della società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi erogati; -----

c) definisce il numero degli amministratori e individua i nominativi degli

amministratori e dei membri del collegio sindacale che saranno nominati dall'Assemblea; -----

13. La Conferenza esprime parere motivato sulla proposta di regolamento di cui all'art. 12 co. 2 dello Statuto. Il regolamento individua i documenti e gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame preventivo della Conferenza, che in tali casi si esprime mediante consultazione scritta dei Soci pubblici, attraverso le forme di comunicazione ritenute più idonee in relazione al caso e all'urgenza, ivi compresa la posta elettronica. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione invia gli atti e i documenti al Presidente della Conferenza il quale, anche tramite un segretario allo scopo delegato, provvede all'inoltro agli altri Soci e alla raccolta dei relativi pareri, i quali dovranno essere resi entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il parere non espresso entro i termini suddetti si intende favorevole. Qualora ne facciano richiesta almeno 3 soci la consultazione è sostituita dalla convocazione. -----

14. Nel caso di cui alla lett. c), i rappresentanti dei Comuni soci si riuniscono almeno 3 giorni prima della data di riunione dell'assemblea della Società su iniziativa del Presidente come individuato al comma 6 del presente articolo. -----

15. Per esercitare la vigilanza, la Conferenza può avvalersi di personale dei Comuni soci. -----

16. Nessun compenso sarà riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza degli Enti. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun Ente partecipante. Eventuali rimborsi delle spese sostenute dai rappresentanti degli Enti soci per la partecipazione alla Conferenza rimarranno totalmente a carico dell'Ente di appartenenza. -----

Art. 9 – Obblighi della Società

1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di direzione e di vigilanza la Società, tramite gli amministratori, è tenuta a: -----

a) inviare con cadenza semestrale alla Conferenza un resoconto sommario delle iniziative svolte; -----

b) segnalare tempestivamente alla Conferenza le iniziative che possono interferire sulle linee strategiche precisate dalla Conferenza; -----

c) senza pregiudizio per la natura vincolante delle direttive di cui all'art. 8, far constatare gli interessi societari che osterebbero all'ottemperanza alle direttive stesse. -----

Art. 10 – Clausola compromissoria

1. Compatibilmente con le preclusioni conseguenti alla natura delle posizioni soggettive fatte valere, le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni soci per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi a un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. -----

2. In caso di controversie tra più di due parti, il collegio sarà sempre di tre componenti; due arbitri saranno nominati d'intesa tra le parti confliggenti e il terzo sarà nominato dai due arbitri. In difetto di accordo il Collegio sarà interamente nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, su istanza della parte più diligente.

Art. 11 – Adesione di nuovi soci

1. La stipula della presente Convenzione è aperta ad eventuali nuovi soci – Comuni - che si avvalgono della Società quale forma di gestione dei servizi pubblici e che perseguano, con la partecipazione, le medesime finalità perseguite dai Comuni soci

sottoscrittori del presente atto e che comunque non siano portatori di interessi
antagonisti. -----

2. I Comuni soci sottoscrittori del presente atto si impegnano a favorire l'adesione
alla Società di altri Comuni, previa sottoscrizione della presente Convenzione. -----

Art. 12 - Sottoscrizione

1. La presente Convenzione sarà sottoscritta, per accettazione, dalla Società.
Questa sarà altresì tenuta a far sottoscrivere la Convenzione anche agli
amministratori per "presa visione ed accettazione". Fatto salvo il caso degli
amministratori già in carica, i quali vi procederanno entro 30 giorni dalla
sottoscrizione della presente da parte della Società, la sottoscrizione della
Convenzione da parte degli amministratori dovrà avvenire contestualmente
all'accettazione della nomina. -----

Letto, approvato e sottoscritto -----

COMUNE DI TRENTO

Il Sindaco, prof. Alessandro Andreatta

COMUNE DI VOLANO

Il Sindaco, sig. Francesco Mattè

COMUNE DI LAVIS

Il Sindaco, arch. Graziano Pellegrini

COMUNE DI POMAROLO

Il Sindaco, rag. Massimo Fasanelli

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA


Il Sindaco, sig. Silvano Corradi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il Sindaco, dott. Adalberto Mosaner


COMUNE DI ARCO

Il Sindaco, ing. Paolo Mattei



COMUNE DI DRO

Il Sindaco, sig. Vittorio Fravezzi




Atto concluso in data 20 luglio 2011



Consiglio di Amministrazione 2009 - 2011

Presidente: Menapace Alessandro




Consiglieri: Bozzarelli Elisabetta




Esposito Angela



Visintainer Lorenza




Zanoni Giovanni



Per adesione:

COMUNE DI TENNO

Il Sindaco dott. Carlo Michele Remia



COMUNE DI BESENELLO

Il Sindaco dott. Cristian Comperini

